PATTO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE
TRA
IL COMUNE DI GENOVA E IL COMUNE DI SANTOS

Il Comune di Genova, della Repubblica Italiana, e il Comune di Santos, della Repubblica Federale del Brasile, di seguito nominate "le Parti".

Considerato che, nel campo delle Relazioni Internazionali, la relazioni tra città hanno assunto una crescente importanza per le Autorità Locali, come mezzo per rafforzare la democrazia locale, così come per stimolare la vivacità culturale e la mobilità dei cittadini, in modo da migliorare gli obiettivi economici, con lo scopo finale di aumentare il benessere sociale delle comunità locali;

Sulla base della ferma convinzione che relazioni amichevoli contribuiranno a una migliore collaborazione, comprensione reciproca e amicizia tra le Parti;

nell'ambito delle proprie competenze, convengono quanto segue:

Articolo 1
(*Obiettivi e Finalità*)

Il presente Patto di Amicizia e Collaborazione mira a promuovere gli scambi e la collaborazione, al fine di consolidare l'amicizia tra le Parti.

Articolo 2
(*Clausola di invarianza normativa*)

Il presente Patto di Amicizia e Collaborazione sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e brasiliana nonché del diritto internazionale applicabile e, per la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 3
(*Attività di Collaborazione*)

Per lo sviluppo del presente Patto di Amicizia e Collaborazione, le Parti concordano di:

a) lavorare congiuntamente a favore della collaborazione culturale e del turismo sviluppando una costante collaborazione su questioni relative agli scambi culturali e alla promozione del "Turismo delle Radici".

b) favorire buone relazioni, promuovendo legami di amicizia attraverso occasioni di reciproca partecipazione, con l'obiettivo di condividere esperienze e contribuire allo sviluppo futuro della cultura delle Parti, a favore delle rispettive Comunità.

c) incentivare lo scambio delle migliori pratiche per rafforzare le reciproche potenzialità.

d) promuovere processi di collaborazione in settori quali la preservazione della memoria dell'Emigrazione Italiana, l'istruzione, gli scambi tra Università, la cultura, le attività portuali, la promozione del turismo, lo sport prevedendo scambi di studenti tra il Comune di Genova e il Comune di Santos e la realizzazione di giornate culturali, eventi sportivi e mostre d'arte.

e) promuovere e coordinare visite tecniche internazionali allo scopo di scambiare informazioni e buone pratiche amministrative, per la realizzazione di processi di collaborazione, che contribuiscano al raggiungimento di obiettivi comuni a beneficio delle Parti e delle rispettive Cittadinanze.

Articolo 4
(*Clausola di neutralità finanziaria*)

Tutte le attività previste o scaturenti dall'attuazione del presente Patto di Amicizia e

Collaborazione troverannocopertura nei bilanci delle Parti senza generare oneri finanziari a carico dei rispettivi Stati.

Articolo 5

(*Informativa*)

Le Parti informeranno le Ambasciate competenti per territorio dei rispettivi Paesi sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate in attuazione del presente Patto di Amicizia e Collaborazione.

Articolo 6

(*Modifiche e Integrazioni*)

Eventuali modifiche o integrazioni al presente Patto di Amicizia e Collaborazione potranno essere definite per iscritto previo consenso delle Parti e, per la Parte italiana, nel rispetto di procedure analoghe a quelle previste per l'autorizzazione del presente Patto.

Articolo 7

(*Divergenze interpretative*)

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione o nell'attuazione del presente Patto di Amicizia e Collaborazione sarà risolta in via amichevole, mediante consultazioni dirette tra le Parti.

Articolo 8

(*Efficacia e Durata*)

Il presente Patto di Amicizia e Collaborazione acquista efficacia all'atto della firma e avrà una durata di 3 (tre) anni. Esso sarà soggetto a tacito rinnovo, salvo diversa espressa volontà delle Parti e nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti nazionali.

Ciascuna Parte potrà porre termine in qualsiasi momento all'efficacia del presente Patto tramite comunicazione scritta all'altra Parte.

Articolo 9
(*Agenzie di Contatto*)

Le Parti riconoscono reciprocamente l'Ufficio Relazioni Internazionali del Comune di Genova e l'Ufficio Relazioni Internazionali del Comune di Santos quali rispettive Agenzie di Contatto incaricate di promuovere i progetti di collaborazione e di gestirele attività di scambio.

Firmato a Santos il 1° marzo 2024 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e portoghese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per il Comune di Santos	Per il Comune di Genova
Il Sindaco	Il Vicesindaco
Rogério Santos	**Pietro Piciocchi**